

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**RICORSO**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Per: la Dott.ssa **PIERA GUERRIERI**, nata a Campi Salentina (LE) il 29.06.1973, C.F. GRRPRI73H69B506I, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al presente atto dall'Avv.to Domenico Mastrolia (C.F.: PLLVLR65L55H501S; pec: mastrolia.domenico@pec.it; fax: 0832.1690964), e con lo stesso elettivamente domiciliata presso la casella p.e.c. "mastrolia.domenico@pec.it";

*-ricorrente-*

**contro: REGIONE PUGLIA** in persona del legale rappresentante p.t.; **FORMEZ P.A. - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.; **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del legale rappresentante p.t.;

*-resistenti-*

**nonché nei confronti: del DOTT. PASSARELLI LUCIANO e della DOTT.SSA ANGIULI IVANA;**

*-controinteressati-*

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della Determina n. 73 del 27.01.2023, resa dal Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, Area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie;
- di tutti i verbali di concorso e in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relativa graduatoria;

- della Determina n. 187 del 24.02.2023, adottata dal Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con la quale sono stati assunti i vincitori della selezione pubblica di che trattasi;
- ove occorra, *in parte qua*, del Bando di concorso n. 25 di cui alle Determine Dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7, comma 4, lett. a);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, che con gli atti e i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

**NONCHÉ, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo universitario posseduto in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione all'86° o 87° posto della relativa graduatoria di merito;

**NONCHÉ, ANCORA, PER LA CONDANNA**

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa azionata.

\*

**1.** La dott.ssa Guerrieri partecipava al concorso pubblico “*per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 18 unità di categoria D - posizione economica D1, area professionale economico-finanziaria, profilo professionale Specialista Risorse Economico- Finanziarie*”, indetto dalla Regione Puglia e approvato con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021.

Per quanto qui di interesse, l'art. 2 del predetto Bando, in tema di “*requisiti di ammissione*”, prevedeva ai fini dell'accesso alla selezione, uno dei seguenti titoli di studio:

"1. *Laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale numero 270/2004:*

- *L-18- Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;*

- *L-33 - Scienze Economiche;*

- *L-41 – Statistica;*

2. *Laurea magistrale di cui al Decreto Ministeriale numero 270/2004:*

- *LM -16 - Finanza;*

- *LM-56 - Scienze dell'Economia;*

- *LM-77 - Scienze economico-aziendali;*

- *LM-82- Scienze Statistiche;*

- *LM-83 - Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie.*

3. *Laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL) ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di laurea e di possibile equiparazione a quelle su indicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009".*

Sicché, requisito minimo per l'accesso alla procedura selettiva in questione era il possesso di una laurea triennale nell'ambito delle discipline economiche espressamente indicate nella previsione innanzi trascritta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 7 del bando, la valutazione dei titoli doveva essere "*... effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa.... I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il livello massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di studio (max 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)*".

In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. a), i punti afferenti ai "*titoli di studio fino ad un massimo di punti 8*", sarebbero stati attribuiti come di seguito:

*"- 1,5 punti per la laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso ...escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica/laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*

- 0,5 punti per master di I livello;*

- 1,5 punti per master di II livello;*

- 2 punti per diploma di specializzazione;*

- 2,5 punti per dottorato di ricerca ...".

Con verbale n. 2 del 13.5.2022, la Commissione prendeva atto dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando, facendoli propri senza apportare alcuna modifica e/o integrazione.

2. La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti, presentava la propria candidatura in modalità telematica indicando, nella prima sezione del format di domanda, di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando e, in particolare, del "Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata o equipollente- Economia e Commercio", conseguito il 20.02.2001, presso l'Università degli Studi di Lecce, con voto di 99/110; mentre con riferimento alla voce *"ulteriori titoli accademici e di studio"*, relativamente a *"laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso"*, la Dott.ssa Guerrieri non segnalava titoli aggiuntivi.

Al riguardo, deve immediatamente rilevarsi che la ricorrente, essendo in possesso del solo Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa Amministrazione, alcuna *laurea ulteriore*.

Essendo stato previsto, infatti, tra quelli "minimi" per l'accesso alla selezione, il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) posseduto dalla ricorrente non poteva essere per ragioni tecniche, legate al format predisposto dalla P.A., inserito anche tra i "titoli ulteriori" posseduti, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5.

In esito allo svolgimento delle prove scritte, per le quali conseguiva il punteggio di 24,625, la ricorrente formulava apposita richiesta a mezzo pec (il 3 e il 10 giugno 2022) affinché, all'espresso fine di evitare successivi contenziosi, in sede di valutazione dei titoli le fosse assegnato il punteggio di 1,5, previsto dall'art. 7, comma 4, lett. a), del Bando, per il possesso del Diploma di Laurea "Vecchio Ordinamento" quale "titolo aggiuntivo".

Tanto, in particolare, sulla scorta del *"consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per cui se l'Amministrazione decide di ammettere alla selezione sia candidati in possesso di laurea triennale che candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento, questi ultimi devono poter ottenere un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli, in quanto titolari di un "titolo superiore a quello richiesto per*

*l'accesso".*

La Commissione, tuttavia, con verbale n. 7 del 6.9.2022, prendeva atto della ricezione di n. 29 comunicazioni recanti *“richiesta preventiva di valutazione titoli”* e, dopo averle ritenute irrituali, confermava *“il contenuto del verbale n. 2 del 13/05/2022 atteso che, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, il Bando di concorso risulta chiaro e non dà adito ad alcuna necessità di ulteriore interpretazioni ai fini applicativi”*.

Sicché, con verbali da 7 a 10, la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e, con verbale n. 11, provvedeva a redigere la graduatoria di merito, nella quale la ricorrente risultava classificata al 197° posto, con un punteggio complessivo di **24,625**.

In particolare, alcun punteggio aggiuntivo veniva attribuito alla ricorrente con riferimento al titolo di studio superiore posseduto e ciò sebbene, come innanzi rappresentato, requisito minimo per l'accesso fosse il possesso di una laurea triennale nell'ambito delle discipline economiche indicate nell'art. 2 del bando.

In seguito, con verbali n. 12, 13 e 14 la Commissione, dopo aver dato atto delle plurime richieste di rettifica e riesame ricevute, modificava parzialmente la graduatoria di merito in ragione di mancate valutazioni di riserve e preferenze.

Successivamente, con Determinazione n. 73 del 27.1.2023, il Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia approvava definitivamente la graduatoria, nella quale la ricorrente permaneva ingiustamente collocata al 197° posto, e procedeva alla nomina dei vincitori.

Da ultimo, con Determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 187 del 24.2.2023, la Regione Puglia ha proceduto all'assunzione dei predetti vincitori.

È certo ed evidente, pertanto, l'interesse della Dott.ssa Guerrieri alla proposizione del presente ricorso ai fini dell'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, che si appalesano illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DPR 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. N. 241/1990; VIOLAZIONE E/O FALSA**

**APPLICAZIONE D.M. MIUR N. 270 DEL 22/10/2004; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 509/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/7/2009; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITÀ MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**1.** Come premesso in fatto, l'art. 2 del bando richiedeva alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento nelle classi ivi indicate, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica, laddove il successivo art. 7, relativo alla valutazione dei titoli, prevedeva l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, pari ad 1,5, per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso, escludendo quelle propedeutiche alle ultime due.

Pertanto, se, ai fini dell'ammissione al concorso, era richiesta anche solo la laurea triennale nelle discipline economiche, è certo che, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dal candidato ammesso, la laurea a ciclo unico, riveniente da un percorso di studi evidentemente superiore rispetto a quello triennale, costituiva un "ulteriore" titolo di studio rispetto a quello minimo, utile alla semplice ammissione al concorso.

Se è vero, infatti, che ai fini della partecipazione alla selezione era sufficiente la *c.d.* laurea breve, ragioni di interpretazione logico-sistematica degli artt. 2 e 7 del Bando, imponevano di ritenere la laurea in economia e commercio conseguita in base al "vecchio ordinamento", quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con conseguente doverosa attribuzione del punteggio pari a punti 1,5.

In particolare, la *ratio* sottesa all' art. 7 del bando è evidente, laddove è diretta a differenziare la posizione dei concorrenti con percorsi di studio quadriennali/quinquennali (o addirittura ulteriori), ritenendoli superiori per livello rispetto alla semplice laurea triennale.

Al riguardo, invero, occorre evidenziare quanto efficacemente chiarito dalla giuri-

sprudenza: *“è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso e l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559)”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 12.04.2021 n. 4259).

Peraltro, in vicende identiche a quella di specie, allorquando i concorrenti, nel campo relativo ai titoli per l'ammissione, avevano dichiarato il possesso della laurea a ciclo unico, non esprimendo alcuna indicazione nella sezione dedicata agli ulteriori titoli valutabili per i punteggi aggiuntivi, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che i ricorrenti avessero, comunque, diritto ad ottenere gli ulteriori punti invocati.

In particolare, è stato ritenuto che: *"Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 07.01.2023 n. 239; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; TAR Lazio, Roma, Sez. IV 19 maggio 2022 n. 6512; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829; TAR Catanzaro sez. II, 27.06.2022 n. 1138).

**1.1.** Il medesimo principio, peraltro, è stato confermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Ed invero, con pareri sospensivi della Sez. I, adunanza 20.7.2022, nn. 1576, 1575, 1573, 1572, 1570/2022, in tema di titoli *superiori* acquisiti a seguito di un percorso a ciclo unico, è stato confermato *"il consolidato orientamento della giurisprudenza*

*amministrativa" più recente "in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale".*

Traslando i richiamati principi al caso di specie, **appare agevole rilevare l'assoluta illegittimità dell'operato della Commissione, confermata dai successivi provvedimenti regionali oggetto di gravame, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio ulteriore pari a 1,5, in forza del possesso della laurea "vecchio ordinamento", quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso alla procedura selettiva di che trattasi.**

**1.2.** Fermo quanto innanzi, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tar dovesse ritenere che l'interpretazione innanzi delineata sia preclusa dalla formulazione letterale della *lex specialis*, deve ritenersi attinta dalla presente impugnazione e per gli stessi motivi già innanzi fatti valere anche la previsione indittiva di cui all'art. 7, comma 4, lett. a), nella parte in cui esclude, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, il Diploma di Laurea vecchio ordinamento pure utilizzato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Si tratta di titolo che, per quanto già censurato, non può ritenersi idoneo ai soli fini dell'accesso alla procedura selettiva, in quanto conseguito all'esito di un percorso di studi oggettivamente diverso, sotto vari profili, rispetto alla laurea triennale, con conseguente grado di superiorità rispetto a quest'ultima.

Pertanto, la parificazione tra tali titoli, prevista dalla clausola del bando in esame, ingenera un'illegittima sperequazione, con conseguente violazione dei criteri di ragionevolezza e par condicio posti a presidio di tutte le procedure concorsuali.

Al riguardo, giova il richiamo di quanto deciso in fattispecie analoga alla presente: *"Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando....il collegio ... non può che rilevare l'illegittima esclusione, stabilita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale ...Infatti, se ai fini della partecipazio-*



*ne alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio".*

Peraltro, nella citata pronuncia, è stato precisato che: " *La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).* (Tar Lazio, Sezione III ter, 7.12.2021 n. 12613).

Donde, la illegittimità della norma censurata, ove non diversamente interpretabile, nella parte in cui non ha previsto l'attribuzione del punteggio premiale previsto (1,5) anche in favore del candidato che, per quanto qui di interesse, fosse in possesso del diploma di laurea "vecchio ordinamento", in quanto titolo superiore a quello "minimo" previsto per l'ammissione alla procedura selettiva di che trattasi (laurea triennale).

**1.2.1.** In tale prospettiva, peraltro, ragioni di compiutezza espositiva impongono di rilevare come non potesse in alcun caso costituire fattore ostativo all'attribuzione del suddetto punteggio aggiuntivo la mancata indicazione nella domanda di partecipazione, da parte della ricorrente, del Diploma di Laurea posseduto (vecchio ordinamento) nell'ambito della specifica sezione prevista per gli "ulteriori titoli accademici e di studio".

La Dott.ssa Guerrieri, infatti, ha *espressamente dichiarato* di aver conseguito una laurea a ciclo unico, evidentemente superiore rispetto a quella triennale, attraverso una dichiarazione "sintetica" del possesso di un titolo, valutabile, per quanto già

censurato, ai fini del punteggio aggiuntivo e che risulta certamente un *quid pluris* rispetto al titolo dichiarabile per l'accesso.

In altri termini, la dichiarazione resa dalla ricorrente nell'ambito della domanda di ammissione al concorso, circa il possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, poteva (*rectius*, doveva) essere valutata dalla Commissione ai fini della verifica, tanto dei requisiti minimi di partecipazione, quanto per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo correlato agli "ulteriori titoli", nell'ambito di una doverosa valutazione complessiva della medesima domanda e delle dichiarazioni in essa riportate.

E in ogni caso, nell'ipotesi in cui la Commissione avesse rilevato l'irregolarità della mancata indicazione del titolo ulteriore posseduto (e comunque dichiarato) nella specifica sezione prevista all'interno del format della domanda, avrebbe dovuto attivare il meccanismo del "soccorso istruttorio" e non, come illegittimamente avvenuto, omettere di attribuire il punteggio previsto (1,5) per il possesso del medesimo titolo.

Tale condotta, invero, si rivela violativa, non solo dell'art. 6, L. n. 241/1990, ma anche di tutti i principi generali che governano le procedure di concorso, preordinate, come noto, al reclutamento dei migliori candidati ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico al buon andamento dell'attività della P.A.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* di fondatezza che assiste il presente ricorso, sulla scorta di quanto innanzi argomentato, è certo ed evidente.

Altrettanto certo è il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dal persistere dell'efficacia dei provvedimenti gravati atteso che, come premesso in fatto, con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 24.2.2023, l'Ente Regionale ha proceduto alla assunzione dei vincitori della procedura selettiva in questione.

A ciò aggiungasi che in data 22.12.2022, l'Ente resistente ha pubblicato un avviso informativo rivolto alle altre pubbliche amministrazioni interessate all'utilizzo delle graduatorie di merito inerenti ai diversi profili professionali ed ambiti di ruolo di cui ai concorsi recentemente banditi, compresa la selezione di cui si discute (cfr altresì deliberazione di G.R. n. 1939/2022 pubblicata sul BURP n. 2 del 5.1.2023), cui è già seguito l'utilizzo da parte di un Ente locale delle graduatorie relative a profili tecnici

(cfr determinazione del Responsabile del Settore Risorse del Comune di Noicattaro 29.12.2022 n. 1223).

Peraltro, con Deliberazione di G.R. n. 15 del 18.1.2023, è stato disposto di assegnare 71 unità alle strutture regionali e ulteriori 40 unità al Dipartimento della Promozione Salute, per complessivi 111 posti di categoria D, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei approvate con provvedimenti della Sezione Personale.

Appare, dunque, evidente come solo l'intervento di Codesto Ecc.mo TAR, in sede cautelare, possa assicurare effettiva tutela alla ricorrente, ai fini del suo corretto inserimento in graduatoria, specie in relazione al già avviato scorrimento della stessa ovvero del relativo utilizzo da parte anche di Enti terzi.

\*

Per tutti tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento si

### **CHIEDE**

all'On.le TAR adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, l'annullamento, previa idonea tutela cautelare, degli atti impugnati e per l'effetto l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio alla stessa spettante.

Con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione dell'istanza cautelare. Vinte le spese e con ogni salvezza.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo di € 325,00, in quanto materia attinente al pubblico impegno.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche del presente ricorso utilizzate per la notifica a mezzo posta, sono conformi all'originale nativo del medesimo atto notificato anche a mezzo pec e depositato tramite PAT.

Lecce-Bari, lì 22.03.2023

Avv. Domenico Mastrolia